

ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Tra

la Federazione Italiana Datoriali e Pensionati, in sigla **F.I.DA.P. IMPRESE**, con C.F. 92102330807 rappresentata dal proprio Presidente Pro-Tempore **Dott.ssa Malavenda Alessandra Maria**

e

la Federazione Italiana Sindacati Anziani e Lavoratori, in sigla **F.I.S.A.L. ITALIA**, con C.F. 92102160808 rappresentata dal Vice-Presidente Pro-Tempore **Dott. Marra Domenico**

Premesso che

•le Parti riconoscono nell'Apprendistato un importante mezzo per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro, oltre che uno strumento privilegiato per il collegamento tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro, concorrendo allo sviluppo della competitività aziendale.

Considerato che

•il D. lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ha modificato la disciplina del Contratto di Apprendistato introducendo il Testo Unico dell'Apprendistato.

Atteso che

•il Contratto di Apprendistato, che ha come obiettivo la formazione e l'impiego dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) Contratto di Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
- b) Contratto di Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- c) Contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca

Ritenuto di

•dare assoluta ed immediata operatività al Contratto di Apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante o di mestiere;

•adottare quanto espresso dal sopra citato D. lgs. N. 167/2011 "Testo Unico dell'Apprendistato", così come modificato dalla Legge n. 92/2012 "Riforma del Mercato del Lavoro", dalla Legge n. 99/2013 e quanto regolamentato dai successivi provvedimenti di legge in materia, ivi compresa la Legge n. 78/2014.

Si conviene quanto segue

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Interconfederale.
- 2) Il presente Accordo Interconfederale disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in tutte le aziende che applicano i C.C.N.L. sottoscritti tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA.

- 3) Il presente Accordo Interconfederale si applica anche ai contratti di apprendistato stipulati in ambito cooperativo, anche nel caso della figura del socio lavoratore, qualora il rapporto di lavoro sia regolato da uno dei C.C.N.L. sottoscritto da FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA.
- 4) Il Contratto di Apprendistato deve essere redatto in forma scritta e contenere le seguenti indicazioni:
 - il periodo di prova;
 - la prestazione lavorativa cui sarà impiegato l'apprendista ai fini della qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di formazione;
 - il livello iniziale e finale dell'inquadramento;
 - la durata del contratto di apprendistato;
 - la figura del tutor o referente aziendale.
- 5) La retribuzione spettante all'apprendista è quella stabilita dai contratti collettivi. In difetto, l'apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello della destinazione finale. Il Contratto Collettivo di riferimento può determinare la retribuzione anche in percentuale rispetto a quella relativa al livello di destinazione.
- 6) Il tutor o referente aziendale, se diverso dal datore di lavoro, è un lavoratore qualificato di livello superiore, o almeno pari, che svolge attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista. Questi deve conoscere i diritti e i doveri dell'apprendista nonché gli obblighi aziendali nei suoi confronti, ed avere una esperienza di almeno tre anni, requisito che non si applica se non sono presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica. Il tutor o referente aziendale accompagna ed indirizza l'apprendista nel suo percorso formativo, valutando periodicamente le competenze da lui acquisite e rilevando le eventuali difficoltà insorte al fine di poter trovare le soluzioni più adatte per la risoluzione delle relative problematiche.
- 7) La formazione dell'apprendista si caratterizza attraverso un percorso teorico e pratico, integrato all'attività lavorativa e personalizzata in funzione delle sue conoscenze di partenza e di quelle da conseguire durante la sua formazione.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a centoventi per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere potrà inoltre essere svolta, anziché sotto la responsabilità dell'azienda, sotto il controllo dell'E.N.A.B. IMPRESE – ENTE NAZIONALE AUTONOMO BILATERALE. Di conseguenza, per ogni apprendista potranno essere redatti dei piani formativi individuali da svolgersi presso strutture esterne facenti capo ad E.N.A.B. IMPRESE e sotto il controllo dello stesso oppure presso l'azienda sotto il controllo dell'E.N.A.B. IMPRESE. In quest'ultimo caso le lezioni teoriche potranno essere svolte dal tutor adottando specifici programmi certificati da E.N.A.B. IMPRESE d'accordo con le rappresentanze sindacali di FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA. Ad ogni piano formativo verrà attribuito un numero di protocollo cronologico ed univoco, e lo stesso dovrà essere espressamente sottoscritto d'accordo con le Rappresentanze Nazionali di FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA.

Inoltre gli apprendisti potranno usufruire della formazione a distanza (FAD) nell'ambito della formazione coordinata dell'E.N.A.B. IMPRESE. La formazione professionalizzante, prevista per legge, potrà essere svolta anche *on the job* ed in affiancamento e, se presente, potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D. lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i..

- 8) Il Contratto di Apprendistato può durare massimo tre anni e minimo sei mesi, salvo eventuali previsioni del Contratto Collettivo in relazione alle attività stagionali. Per le figure professionali, i cui contenuti sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima può arrivare fino a 60 mesi.
- 9) La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali avverrà mediante il libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvederanno all'attestazione dell'attività formativa nel "Piano formativo individuale per apprendisti", secondo il format allegato al presente Accordo.
- 10) Le ore di formazioni svolte per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e le ore di formazioni professionalizzanti ottenute dall'apprendista in un precedente rapporto di apprendistato, saranno valutate dal nuovo datore di lavoro se effettivamente coerenti con le stesse attività e se effettuate entro un anno dal nuovo periodo di apprendimento.
- 11) I precedenti periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro per la stessa qualifica finale, saranno calcolati ai fini della durata complessiva dell'apprendistato, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno.
- 12) Il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato e, di conseguenza, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2118 del c.c., di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 13) Per quanto non disciplinato dal presente accordo, si rimanda alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia, nonché a quanto espresso nei Contratti Collettivi di Lavoro.
- 14) Qualora dovessero apportare delle modifiche alla disciplina legale in materia di apprendistato, le stesse parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche.

Roma, 24/11/2017

Il Presidente Nazionale FIDAP IMPRESE

Dott.ssa Alessandra Maria MALAVENDA

Il Vice Presidente Nazionale FISAL ITALIA

Dott. Domenico Marra